SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A7740

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile al Ministro dell'interno on. dott. Claudio Scajola.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Claudio Scajola è stato nominato Ministro dell'interno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Considerato che l'Agenzia per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, non è ancora operante;

Ritenuta l'opportunità di delegare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge n. 225 del 1992 al Ministro dell'interno on. Claudio Scajola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro dell'interno on. Claudio Scajola è delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Ministro dell'interno, inoltre, fino alla effettiva operatività dell'Agenzia di protezione civile, è delegato:

a) ad esercitare i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività del Servizio sismico nazionale, ferme restando le competenze delle regioni;

b) alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile.

Il Ministro dell'interno è altresì delegato ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 265

01A9506

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme istituzionali e devoluzione al Ministro senza portafoglio on. Umberto Bossi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Umberto Bossi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali e la devoluzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Aldo Brancher è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e la devoluzione on. Umberto Bossi è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) allo studio ed al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedi-

mentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea;

c) al conferimento di funzioni ed alla devoluzione di poteri alle istituzioni delle autonomie, anche in considerazione delle proposte in materia di federalismo predisposte in ambito parlamentare o governativo, di concerto con i Ministri competenti;

d) alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni a lui delegate.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Aldo Brancher.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 260

01A9507

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento al Ministro senza portafoglio on. avv. Carlo Giovanardi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in 2001, con il quale l'on. Carlo Giovanardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 con il quale il sen. Cosimo Ventucci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. Carlo Giovanardi è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

f) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

h) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori per il comitato per la legislazione;

i) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

l) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

m) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre, al parere parlamentare;

p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea;

q) curare i rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni a lui delegate.

Il Ministro è delegato inoltre ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64.

Il Ministro esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 15 novembre 1993.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Cosimo Ventucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 261

01A9508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Franco Frattini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Learco Saporito è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 200, ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *g)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati d'intesa con i Ministri della difesa e dell'interno, n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'esigenza di assicurare la necessaria continuità nella gestione degli organismi di informazione e sicurezza;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza on. Franco Frattini le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza on. Franco Frattini è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative all'innovazione dell'organizzazione e delle attività nel settore pubblico e al lavoro pubblico. Sono, altresì, delegate al Ministro le seguenti funzioni:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti e delle autorità indipendenti, nonché il coordinamento della attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni;

f) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici; della legge 7 giugno 2000, n. 150; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre 1998, e successive integrazioni, al personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della carriera prefettizia e diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, dell'Osservatorio e della banca dati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

h) le funzioni attribuite dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

i) il coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000, n. 340, e alla semplificazione e qualità della regolazione, ivi compresa l'attività dell'Osservatorio per le semplificazioni e del Nucleo per le semplificazioni delle norme e delle procedure;

l) le funzioni inerenti le iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa, contabile e dell'Avvocatura dello Stato, nonché dell'organizzazione e del funzionamento degli organi di autogoverno di dette magistrature;

m) le funzioni attribuite dalle disposizioni normative vigenti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Scuola superiore della pubblica amministrazione, Formez, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

n) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi della qualità dei servizi, della riforma, dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni;

o) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

p) le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285, ivi comprese le funzioni di alto indirizzo nei confronti dei soggetti pubblici coinvolti;

q) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

2. Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie al fine di assicurare il coordinamento tra gli interventi oggetto della presente delega e quelli che riguardano le pubbliche amministrazioni delegati al predetto Ministro.

Art. 2.

1. A decorrere dall'11 giugno 2001 al Ministro senza protafoglio per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza on. Franco Frattini sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Al Ministro sono, in particolare, delegate:

a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);

b) la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti il Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

c) le attività di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, che disciplinano lo stato giuridico del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1985 in ordine all'emanazione da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.

3. Al Ministro è delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tal fine costituite.

4. Il Ministro assolve ogni altra funzione che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.

5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:

l'alta direzione, la responsabilità politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;

la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;

la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;

la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;

l'emanazione, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;

l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a carattere normativo di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo le procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;

gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;

la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE.

Art. 3.

1. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie in oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese a concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Le funzioni oggetto dell'art. 1 della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Learco Saporito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 266

01A9511

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel mondo al Ministro senza portafoglio on. avv. Mirko Tremaglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Mirko Tremaglia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli italiani nel mondo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per gli italiani nel mondo on. Mirko Tremaglia, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e in particolare le attribuzioni del Ministero degli affari esteri ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento e di promozione nella predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare il diritto all'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero, nonché a promuovere tutte le misure appropriate, anche con riferimento all'AIRE centrale, per assicurare concretamente l'espletamento del voto stesso. È delegato inoltre ad esercitare le stesse funzioni di promozione per i provvedimenti normativi indirizzati al potenziamento ed alla ristrutturazione della rete consolare italiana.

2. Il Ministro senza portafoglio on. Mirko Tremaglia, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri, è delegato ad esercitare le funzioni di coordi-

namento e di promozione di iniziative, anche normative, nelle materie riguardanti le collettività italiane all'estero e, in particolare:

a) le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione nei suoi vari aspetti e i loro diritti, con particolare riferimento alle indicazioni emerse nelle Conferenze internazionali e nazionali, anche attraverso appositi incontri con autorità ed istituzioni dei Paesi di insediamento;

b) l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a favore delle collettività italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il Paese di origine;

c) l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità all'estero, nonché le provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

d) la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani residenti all'estero, anche ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.

Art. 2.

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, il Ministro senza portafoglio per gli italiani nel mondo opera avvalendosi della collaborazione delle strutture centrali del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro è altresì delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza, gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 262

01A9512

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo al Ministro senza portafoglio on. dott. Giuseppe Pisanu.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Giuseppe Pisanu è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'attuazione del programma di Governo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di Governo on. Giuseppe Pisanu, è delegato ad esercitare le funzioni di impulso, di coordinamento, di monitoraggio, di verifica e di valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attività:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati.

In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione trasmessi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio e dal Ministro per la funzione pubblica.

In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni di cui alla lettera *c)* il Ministro collabora con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio nelle attività preparatorie dei lavori del Consiglio di Gabinetto.

In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera *e)* il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su suo mandato, al Consiglio dei Ministri e al Consiglio di Gabinetto.

Art. 2.

Tutti i Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolgono funzioni relative alle materie oggetto del presente decreto o comunque connesse all'attuazione del programma di Governo — ferma restando la dipendenza di ciascuno di essi dall'organo politico rispettivamente responsabile — collaborano con il Ministro fornendogli i necessari apporti conoscitivi e raccordandosi funzionalmente con le strutture affidate alla sua responsabilità politica.

In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale — fino alla costituzione di un Dipartimento alle sue dirette dipendenze — del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, dell'Ufficio per la verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo e dell'Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico, del quale continua ad avvalersi anche il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 3.

Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto il Ministro è inoltre delegato:

a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 264

01A9513

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale il sen. Enrico La Loggia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale il dott. Antonio Gagliardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali sen. Enrico La Loggia è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

b) promozione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche comunitarie;

c) promozione delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato e sistema autonomistico, anche al fine della realizzazione del sistema regionale delle autonomie locali, ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) esame delle leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti

di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria;

e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

g) problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

i) attività dei Commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché per i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, per le parti di interesse regionale;

l) convocazione e presidenza della conferenza Stato-regioni e della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

m) rapporti con i comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

n) definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

o) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

p) azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da promuovere e coordinare anche in base ai lavori dell'osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1999;

q) promozione di formule di coordinamento dei rapporti fra Stato e regioni;

r) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;

s) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rapporti con il sistema delle autonomie.

Art. 2.

Il Ministro, anche in qualità di presidente della conferenza Stato- regioni e di componente del CIPE, cura il raccordo con le regioni ai fini della conclusione e del rispetto delle intese istituzionali di programma, promuovendo e verificando l'attuazione del quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

Art. 3.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle commissioni paritetiche per i rapporti Stato regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione.

Art. 4.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Antonio Gagliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 267

01A9509

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale il dott. Lucio Stanca è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della Società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale, anche attraverso i raccordi con gli organismi internazionali e comunitari che agiscono nel settore. È altresì delegato a presiedere il comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il comitato dei Ministri per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare, nonché ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti la disciplina, la promozione e la diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione.

2. Sono in particolare delegate le seguenti funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) per quanto concerne le amministrazioni ed enti pubblici, le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione, nonché le funzioni di valutazione delle proposte formulate al riguardo dalle amministrazioni e di controllo sull'attuazione e sull'impiego delle relative risorse, con riferimento alle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, al fine di ulteriormente assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la produttività delle amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, anche avvalendosi degli strumenti e delle risorse finanziarie definiti allo scopo da provvedimenti normativi;

b) per quanto concerne i settori diversi da quelli delle pubbliche amministrazioni, le funzioni di impulso e promozione, nonché quella di definizione di indirizzi strategici del Governo, per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, nei diversi settori economici, sociali e culturali del Paese, con particolare riferimento alle nuove forme di commercializzazione elettronica e all'innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese; tali attività sono svolte in raccordo con i vari Ministeri interessati alle singole iniziative;

c) tutte le attività necessarie per assicurare, con le Amministrazioni interessate, lo sviluppo e la diffusione delle competenze necessarie per un adeguato uso delle nuove tecnologie nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione, centrale e locale, dell'impresa, del lavoro, dell'attività sociale e dei cittadini.

Sono altresì delegate:

a) per quanto concerne l'AIPA, tutte le funzioni e i poteri spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) la costituzione di commissioni di studi e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto della presente delega;

c) la designazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studi e consultivi, operanti nelle materie oggetto della presente delega presso altre amministrazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali.

3. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per la funzione pubblica al fine di assicurare il coordinamento tra gli interventi oggetto della presente delega che riguardano le pubbliche amministrazioni e

quelli delegati al predetto Ministro. In relazione a questi ultimi, sono adottati di concerto i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento professionale e alla valorizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni, nonché alla programmazione e gestione delle relative risorse finanziarie, con riferimento ai progetti che riguardano la diffusione di tecnologie dell'informazione e comunicazione; i conseguenti provvedimenti di gestione delle risorse finanziarie sono adottati dal Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega e in attesa della costituzione di uno specifico Dipartimento, il Ministro si avvale, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica, dell'ufficio per l'innovazione tecnologica, dell'ufficio per l'informatizzazione e lo sviluppo delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni e del centro tecnico. Il Ministro può altresì avvalersi del supporto delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le rispettive attribuzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 263

01A9510

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 agosto 2001.

Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare le emergenze connesse all'eruzione del vulcano Etna, ai crolli degli stabili di piazza Generale Cascino, in Palermo, e della traversa S. Severino n. 5, in Napoli, ed integrazioni alle ordinanze n. 3124/2001 e n. 3143/2001, nonché norme integrative relative agli eventi alluvionali verificatisi nel centro-nord nell'autunno 2000. (Ordinanza n. 3146).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, concernente la proroga dello stato di emergenza nella città di Palermo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella città di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Catania;

Viste le ordinanze n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998, n. 2999 del 3 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, n. 3042 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2000, n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, n. 3142 dell'11 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001 e n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2001;

Vista l'esigenza di integrare l'ordinanza n. 3145/2001 al fine di migliorare la gestione dell'emergenza connessa all'eruzione del vulcano Etna;

Viste le richieste del prefetto di Palermo in data 21 luglio 2001 e del sindaco di Palermo in data 22 luglio 2001 nelle quali si evidenzia la necessità di completare gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico dello stabile di piazza Generale Cascino danneggiato dall'incendio e dal parziale crollo del 27 agosto 1999;

Vista la richiesta del sindaco di Napoli in data 31 luglio 2001 con la quale viene rappresentata l'esigenza di favorire accordi con gli enti pubblici al fine di provvedere all'assegnazione di civili abitazioni alle famiglie evacuate dello stabile sito nella traversa S. Severino, n. 5, nella città di Napoli;

Visti gli esiti della riunione con i rappresentanti sindacali tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 5 luglio 2001 per definire gli aspetti relativi all'effettuazione dei turni festivi e notturni da attribuire al personale del centro situazioni e della sala telex della protezione civile;

Considerato che risulta necessario assicurare la massima speditezza nell'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneg-

giate dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza 12 aprile 2001, n. 3124, integrando le misure disposte con gli interventi eventualmente già avviati dalle regioni interessate, come richiesto dalle medesime;

Ritenuto necessario provvedere all'attuazione degli interventi richiesti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;

Vista l'ordinanza 11 luglio 2001, n. 3143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001;

Vista la nota del 6 agosto 2001 con la quale l'assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Lombardia rappresenta gli esiti di una riunione tenutasi con gli amministratori dei comuni interessati e i rappresentanti della prefettura di Milano, nel corso della quale è stata segnalata l'esigenza di integrare l'ambito di applicabilità dell'ordinanza n. 3143/2001 con i comuni di Agrate Brianza e, limitatamente all'area industriale di via Pitagora, di Brugherio, nonché la necessità di destinare una quota fino a 5 miliardi di lire delle risorse già stanziate all'abbattimento dei tassi di interesse di mutui già stipulati autonomamente dalle attività produttive danneggiate;

Ritenuto di accogliere le richieste rappresentate dalla regione Lombardia, fermo restando, comunque, il limite massimale dei contributi spettanti come determinato dalla legge n. 365/2000;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3110 del 1° marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, e n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001;

Considerato che, anche in conseguenza degli eventi idrogeologici dell'autunno 2000, risulta necessario dare urgente attuazione al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 267, per rilocalizzare gli insediamenti ricadenti in aree a rischio al fine di assicurare la messa in sicurezza dei medesimi e delle popolazioni residenti, nonché al fine di evitare che i contributi previsti a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dalla legge n. 365/2000 vengano investiti in aree non sicure e, quindi, vedano vanificato il proprio scopo;

Tenuto conto che l'afflusso alle regioni e alle province autonome dei proventi previsti dall'attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 52 della legge n. 388/2000, non consente, per ora, di fare fronte ai casi più urgenti;

Viste le note prot. n. 21286/S.1/1.45 del 25 luglio 2001 del presidente della regione Piemonte, prot. n. 25188/Settore25.02 del 31 luglio 2001 e prot. n. 4999/23 del 3 agosto 2001 dell'assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile della regione Piemonte, con le quali viene segnalata la problematica dell'urgenza della rilocalizzazione e vengono avanzate allo scopo proposte di integrazione delle disposizioni finora impartite;

Sentite le regioni interessate;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3145/2001, una volta completati gli interventi urgenti connessi all'emergenza previsti dal medesimo articolo, possono essere utilizzate per interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture danneggiate con priorità per quelle pubbliche, applicandosi le procedure e deroghe previste nella medesima ordinanza.

2. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3145/2001 dopo le parole «proprio personale», sono aggiunte le seguenti «anche con qualifica dirigenziale,».

3. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3145/2001 è aggiunto il seguente comma: «8. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato a corrispondere al personale delle Forze di polizia, anche con qualifica dirigenziale, impegnato in attività direttamente connesse con l'emergenza, con oneri a carico dei propri capitoli di spesa, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.

4. In ragione delle numerose situazioni di emergenza di protezione civile in atto sul territorio nazionale con particolare riferimento a quella relativa all'eruzione del vulcano Etna, al personale del centro situazioni e della sala telex del Dipartimento della protezione civile è riconosciuto, per l'attività prestata e da prestare nei giorni festivi e festivi notturni, un compenso che sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. si estende a tutti i turni prestati. L'onere valutato in lire 300 milioni è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

5. Il personale del Dipartimento della protezione civile impegnato direttamente presso il centro operativo misto di Nicolosi nelle attività connesse con l'emergenza in atto a seguito dell'attività del vulcano Etna è autorizzato a svolgere lavoro straordinario oltre i limiti previsti, nella misura massima di ulteriori cinquanta ore mensili effettivamente prestate limitatamente ai mesi di luglio e agosto 2001.

6. In considerazione delle particolari esigenze operative derivanti su tutto il territorio nazionale dagli interventi del servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle numerose situazioni di emergenza in atto, è riconosciuto al personale del medesimo servizio, incluso quello dirigente, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, un compenso forfettario mensile aggiuntivo nei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 2, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 2742/1998 ed entro un limite di spesa di lire 650 milioni. L'onore è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9553 - Fondo della protezione civile). La relativa somma è versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 2.

1. Per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico dello stabile di piazza Generale Cascino a Palermo è assegnato al comune di Palermo un contributo di lire 2 miliardi che è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

2. Resta salvo per lo Stato il diritto di rivalsa nei confronti di terzi e di ottenere le somme eventualmente concesse nel caso di risarcimenti assicurativi.

Art. 3.

1. Il sindaco di Napoli per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza n. 3142/2001 e nei limiti delle risorse ivi stanziate, può stipulare accordi con gli enti pubblici proprietari di immobili i quali, in deroga ai propri ordinamenti, possono concedere a titolo oneroso propri alloggi per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari sgomberati dall'edificio sito nella traversa S. Severino, n. 5.

Art. 4.

1. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3124/2001, dopo le parole «e delle conseguenti direttive attuative» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con gli interventi eventualmente già avviati dalle regioni medesime».

2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3124/2001, dopo le parole «e delle conseguenti direttive tecniche» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con gli interventi eventualmente già avviati dalle regioni medesime».

Art. 5.

1. Le misure di cui all'ordinanza n. 3143/2001 si applicano anche ai soggetti danneggiati residenti o con sede operativa nel territorio del comune di Agrate Brianza e, limitatamente all'area industriale di via Pitagora, del comune di Brugherio.

Art. 6.

1. La regione Lombardia può destinare una quota fino a 5 miliardi di lire a valere sullo stanziamento complessivo di cui all'ordinanza n. 3143/2001 per concorrere all'abbattimento dei tassi di interesse di mutui già stipulati direttamente dalle attività produttive danneggiate per fronteggiare le urgenze conseguenti all'evento calamitoso, in aggiunta ai contributi spettanti ai sensi dell'ordinanza medesima. La regione Lombardia impartirà opportune direttive affinché i benefici totali spettanti a ciascun soggetto non eccedano comunque i limiti di cui alla legge n. 365/2000.

Art. 7.

1. Per dare una prima attuazione urgente al disposto di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 267/1998, in attesa della completa attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998, così come modificato dall'art. 52 della legge n. 388/2000, le regioni e le province autonome interessate sono autorizzate ad attivare misure a favore dei soggetti privati e delle attività produttive, nei limiti delle risorse già stanziate con le ordinanze n. 3110/2001 e n. 3135/2001, nonché di quelle già a loro trasferite in attuazione della legge n. 267/1998 e n. 183/1989, nei limiti delle risorse finanziarie residue, eventualmente procedendo alla rimodulazione dei piani di cui degli interventi urgenti previsti dall'ordinanza n. 3090/2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A9349

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2001.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VI

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001, concernente l'emissione del dittico di monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le due monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2001, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 10 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

01A9347

DECRETO 9 agosto 2001.

Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti o aventi sede operativa nei territori della provincia di Catania colpiti dall'eruzione del vulcano Etna.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributairi a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile del 25 luglio 2001, con cui all'art. 2 è stata disposta, fra l'altro, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa nei territori dei comuni interessati dall'eruzione dell'Etna, individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2001, individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, interessati dall'emergenza derivante dall'eruzione del vulcano Etna è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali dal 13 luglio 2001, fino al 10 dicembre 2001.

2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare, a titolo di acconto, dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di ripresa della riscossione delle somme sospese anche mediante rateizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9348

DECRETO 23 agosto 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativo all'emissione del 15 agosto 2001.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 agosto 2001 che hanno disposto per il 15 agosto 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 agosto 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,953 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,071 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 65.891.588.049 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 novembre 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 456.499.568.242 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 agosto 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,710 per i B.O.T. a novantadue giorni e 95,151 per i B.O.T. a trecentosessantacinnque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A9484

DECRETO 23 agosto 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 2 agosto 2001 è di 107.930 miliardi di lire (pari a 55.741 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 agosto 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 agosto 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 29 agosto 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A9483

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zolistam».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituita dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto, identificata in banca dati della scrivente direzione come registrata con procedura nazionale;

Vista la comunicazione datata 3 agosto 2001, pervenuta dall'ufficio X di questa Direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale «Zolistam» nelle confezioni da 10 compresse 10 mg blister, 30 compresse 10 mg blister, 10 compresse 10 mg tubo securitainer, 15 compresse 10 mg tubo securitainer e 30 compresse 10 mg tubo securitainer;

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale «Zolistam», nelle confezioni da 10 compresse 10 mg blister, 30 compresse 10 mg blister, 10 compresse 10 mg tubo securitainer, 15 compresse 10 mg tubo securitainer e 30 compresse 10 mg tubo securitainer risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità «Zolistam», nelle confezioni già indicate, è stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ZOLISTAM:

10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311019;

30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311033;

10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311045;

15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311058;

30 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311060.

Ditta: Azienda chimica riunita Angelini Francesco - ACRAF S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 8 agosto 2001

Il dirigente: GUARINO

01A9350

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 agosto 2001.

Proroga dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Enterprise in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione, straordinaria delle grandi, imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.a. Enterprise è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata disposta la continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 2000, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stata disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno a decorrere dal 7 agosto 2000;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2001, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale l'avv. Carmelo Alessio è stato nominato commissario straordinario della S.p.a. Enterprise in sostituzione del dott. Patrizio Schmidlin;

Vista l'istanza del commissario, avv. Carmelo Alessio, in data 27 luglio 2001 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Ravvisato che sussistono i presupposti per la concessione di tale proroga;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Enterprise è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 7 agosto 2001.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

01A9099

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 agosto 2001.

Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori. (Deliberazione n. 344/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 6 agosto 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1997;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sul regime di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alla telefonia vocale e sul Servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999 «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Sentita la società Telecom Italia;

Considerato quanto segue:

1. L'Autorità, con la delibera n. 101/99, ha stabilito nella misura del 12,5% il tasso di remunerazione del capitale da applicare per la predisposizione della contabilità di Telecom Italia ai fini regolatori;

2. L'Autorità ha preso in esame le richieste di Telecom Italia di revisione del tasso di remunerazione sopra indicato ed in particolare quella avanzata in data 6 luglio 2001. In linea con quanto previsto dalla raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea, l'Autorità ha proceduto a valutare il costo del capitale utilizzando il metodo del WACC (*Weighted Average Cost of Capital*, o costo medio ponderato del capitale), considerando:

a) il costo del capitale proprio dell'operatore notificato, riferito alle attività di rete fissa;

b) il costo del capitale di debito;

c) l'aliquota fiscale di riferimento;

d) il rapporto tra i valori economici del capitale proprio e di debito;

3. Per la valutazione del costo del capitale proprio, l'autorità ha utilizzato, secondo la migliore prassi corrente, la formula basata sul CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), considerando:

a) il tasso di finanziamento privo di rischio, per il quale è stata effettuata una valutazione basata sul rendimento dei titoli di Stato di lunga durata. In merito all'orizzonte temporale, l'Autorità ha considerato una media fra i buoni pluriennali del Tesoro (BTP) di durata dieci e trenta anni; nella stima è stato utilizzato il tasso medio dei BTP negli ultimi dodici mesi, e sono stati considerati i rendimenti netti più rispondenti al regime fiscale italiano. Il valore stimato risultante del tasso privo di rischio è pari al 5%;

b) il premio di mercato, che rappresenta la remunerazione aggiuntiva rispetto al tasso privo di rischio richiesta mediamente dall'investitore con riferimento ad un portafoglio di mercato. A riguardo, sono state prese in considerazione le indicazioni provenienti da studi di istituzioni finanziarie nazionali e di altre fonti, che, tenendo conto anche della eterogeneità dei mercati di riferimento, hanno condotto ad una valutazione del premio di mercato del 4%;

c) il coefficiente di rischio sistematico o rischio specifico dell'investimento (Beta). Per le aziende quotate, il Beta si può misurare con maggiore affidabilità, in quanto si dispone di serie storiche significative di durata superiore a tre anni. La misurazione del Beta in intervalli di tempo inferiori non permette di ottenere risultati affidabili. La fissazione del costo del capitale ai fini del presente provvedimento è relativa alla remunerazione degli investimenti connessi con la rete fissa dell'operatore notificato, occorre scorporare quindi dal Beta di Telecom Italia la parte attribuibile alla rischiosità delle aziende controllate. Le attività connesse alla rete fissa, pur avendo visto aumentare la rischiosità presentano comunque un minor rischio rispetto ad altre intraprese da Telecom Italia, anche in considerazione della attuale struttura del mercato e della prevedibilità della domanda. Tale circostanza risulta particolarmente significativa per gli aggregati regolatori relativi alle attività di rete e di accesso locale. Per le considerazioni sopra esposte il Beta preso in considerazione per «Telecom Italia rete fissa», ai fini della contabilità regolatoria, è pari

ad valore di 1,05. Peraltro, tale valore per la rete fissa è in linea, nel contesto europeo, con recenti decisioni di altre autorità nazionali di regolamentazione;

4. Per la valutazione del costo del capitale di debito di Telecom Italia è stata presa in considerazione la media ponderata del costo dei debiti effettivamente sostenuti dalla società, ivi incluse le fonti di finanziamento a tasso zero, inoltre è stato stimato, a partire dal tasso privo di rischio, un premio (*spread*) che il mercato del credito richiede in relazione al settore ed all'impresa. Sulla base di tali metodologie si perviene ad una valutazione pari al 5,35%;

5. Per la valutazione dell'aliquota fiscale di riferimento, l'Autorità ha assunto una misura del 41%, valore corrente relativo all'anno 2000. Quest'ultimo è stato valutato sostenibile anche in termini prospettici, tenuto conto di quanto previsto in materia di riduzione della pressione fiscale, nel documento di programmazione economico-finanziaria proposto dal Governo, relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006.

6. Relativamente al rapporto fra il valore del capitale proprio e di debito, la misura assunta è stata valuta considerando un valore di riferimento all'80% capitale proprio e 20% capitale di debito. Tale valore risulta in linea con il valore medio di capitalizzazione di Telecom Italia stimato su un periodo di riferimento di un anno, ed il valore del debito della società stessa, che deve essere integrato, coerentemente con la normativa vigente, con il valore del fondo per il trattamento fine rapporto e con i debiti tributari risultanti da dati di bilancio, che sono fonti di finanziamento a tasso zero;

Considerate le valutazioni sopra esposte e tenuto conto del contesto nazionale ed internazionale, la misura del tasso di remunerazione del capitale applicabile per la predisposizione della contabilità di Telecom Italia ai fini regolatori può essere fissata al 13,5%;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità stabilisce che il tasso di remunerazione del capitale di Telecom Italia ai fini regolatori, di cui all'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 è pari al 13,5%.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2001

Il presidente: CHELI

01A9346

DELIBERAZIONE 7 agosto 2001.

Termini e criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9, 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 346/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2001, in particolare nella sua prosecuzione del 7 agosto;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed, in particolare, gli articoli 2, comma 6, e 3, commi 6, 7, 9 e 11;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», ed, in particolare, gli articoli 8, comma 17, e 15, com-mi 1 e 2;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989», ed, in particolare, l'art. 2 della convenzione;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed, in particolare, l'art. 11, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, recante: «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, recante: «Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2000/2002» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 2001, n. 93;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», ed, in particolare, l'art. 1;

Vista la propria delibera del 30 ottobre 1998, n. 68/98, recante approvazione del «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1998, n. 263;

Vista la propria delibera del 25 novembre 1998, n. 77/98, recante «Istituzione del comitato per lo svi-

luppo dei sistemi digitali», ed il libro bianco sulla televisione digitale terrestre, approvato dal predetto comitato, in data 18 maggio 2000;

Vista la propria delibera del 1° dicembre 1998, n. 78/98, recante: «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1998, n. 288;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed, in particolare, l'art. 3, comma 2;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, ed, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2-*bis*;

Viste le memorie presentate dalla società Telepiù in data 31 maggio 2000, 7 settembre 2000, 17 ottobre 2000 e 11 maggio 2001;

Viste le memorie presentate dalla Mediaset S.p.a. in data 31 maggio 2000 e nella audizione tenutasi in data 3 maggio 2001;

Visto il documento di linee guida sulla nuova Rai Tre inviato all'Autorità in data 11 ottobre 2000 dalla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. e per suo tramite alla Commissione bicamerale di vigilanza e la documentazione presentata il 3 maggio 2001;

Visto il parere della Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi approvato nella sua seduta dell'8 febbraio 2001;

Sentite dinanzi al Consiglio in data 3 maggio 2001 separatamente le società Mediaset S.p.a., Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., Telepiù S.p.a.;

Considerato, per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per la definizione del termine di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, quanto segue:

1. in attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, la legge 31 luglio 1997, 249, all'art. 2, comma 6, ha introdotto come limite alla disponibilità di risorse fisiche da parte delle emittenti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale il parametro dell'irradiazione del 20 per cento delle reti televisive analogiche, individuate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei criteri indicati dalla medesima norma. In base alla pianificazione effettuata dall'Autorità con la delibera n. 68/98, il numero delle reti a copertura nazionale è stato determinato in diciassette, di cui undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. In termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6, della legge n. 249/1997, non consente, dunque, di rilasciare ad un medesimo soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, ad esclusione della concessionaria pubblica, concessioni che permettano di irradiare più di due reti televisive nazionali;

2. transitoriamente, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, ha autorizzato gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, a proseguire, successivamente al 30 aprile 1998, data originariamente prevista, dall'art. 3, comma 2, come termine per il rilascio delle nuove concessioni radiotelevisive private, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. Sancire la fine del periodo transitorio, mediante l'indicazione del termine a partire dal quale la trasmissione deve avvenire esclusivamente via cavo o via satellite, compete, ai sensi del successivo comma 7, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dipende dal numero di famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi attraverso tali mezzi. Tale norma relaziona, infatti, la fissazione di tale termine all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi così ricevuti;

3. il termine di cui al comma 7 serve, inoltre, a stabilire il momento a partire dal quale deve proseguire la trasmissione esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, in base al quale nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. Tale norma prevede, infatti, che l'esercizio in via transitoria della rete eccedente deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, tenuto conto della particolare natura di tale tipo di trasmissioni;

4. contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7, l'Autorità deve anche stabilire il termine entro cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasforma una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In base al comma 9 dello stesso articolo l'Autorità indica il termine entro cui deve essere istituita tale emittente, dopo aver valutato il piano per la ristrutturazione della concessionaria pubblica e previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

5. la Commissione parlamentare si è espressa l'8 febbraio 2001 formulando parere favorevole sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune osservazioni che valgono ad arricchire di contenuti il quadro normativo dettato dai citati articoli 2 e 3 della legge n. 249/1997. Secondo la Commissione, dal punto di vista economico, il passaggio ad una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per cia-

scun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una concorrenza libera e basata su pari opportunità. A questo fine, essa ha ritenuto preliminare e necessaria l'esatta coincidenza del termine previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 249/1997, relativo all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al comma 6 del medesimo articolo, e del termine entro cui dovrà essere istituita l'emittente di cui al successivo comma 9. Rispetto a tale intervento, essa ha invitato l'Autorità a considerare, nell'esercizio del suo potere di segnalazione al Governo, i radicali cambiamenti di scenario intervenuti dopo l'approvazione della legge n. 249/1997 e a tenere conto della attuale mancanza di una disciplina organica circa le risorse del sistema radiotelevisivo, anche con riferimento al servizio radiotelevisivo pubblico e del mutato contesto tecnologico, vale a dire del prossimo avvio delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale che consentono un più efficace utilizzo dello spettro di frequenze e, per tale via, un incremento del numero dei programmi diffusi e, quindi, dei potenziali operatori;

6. la legge 20 marzo 2001, n. 66 delinea le condizioni normative per l'immediato avvio delle trasmissioni digitali terrestri mirando, con alcune disposizioni di grande incisività, ad accelerarne lo sviluppo. La legge fissa una data molto ravvicinata (fine 2006) per la cessazione delle trasmissioni analogiche; attribuisce agli attuali concessionari un ruolo di primo piano che si manifesta per alcuni di essi con obblighi, nella fase di sperimentazione, di natura quasi pubblica, quali la riserva a programmi o servizi di terzi del 40% della capacità trasmissiva; distingue fra operatori che gestiscono la rete di trasmissione e operatori che forniscono contenuti e servizi. In questo modo si forma, accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, una terza modalità diffusiva, in prospettiva molto consistente, che estende il perimetro dei sistemi alternativi alla diffusione terrestre in tecnica analogica e accelera lo sviluppo delle famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi in forme diverse da quella tradizionale;

7. i parametri di riferimento per procedere alla determinazione del termine entro cui le trasmissioni delle reti eccedenti i limiti stabiliti, dall'art. 2, comma 6, per le concessionarie che trasmettono in chiaro in tecnica analogica e, dall'art. 3, comma 11, per le concessionarie che trasmettono in forma codificata in tecnica analogica, nonché entro il quale deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, sono dunque contenuti nella legge n. 249/1997, nelle osservazioni espresse dalla Commissione di vigilanza nel citato parere e nella legge n. 66/2001. Questi tre atti rappresentano la risposta del Parlamento a quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420/1994 in ordine alla necessità di operare un bilanciamento tra l'allargamento delle voci a cui assentire l'accesso all'emittenza nazionale privata e l'esigenza di tenere conto delle realtà economiche comunque esistenti rispetto alle quali gli interventi deconcentrativi non devono avere un effetto punitivo;

8. per la determinazione del termine di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 249/1997, finalizzato alle operazioni di sistema sottese ai commi 6, 9 e 11 del medesimo articolo, occorre in via preliminare valutare lo sviluppo (attuale e prospettico) delle trasmissioni via cavo, via satellite e in generale delle trasmissioni svolte con mezzi diversi da quello oggi prevalente, vale a dire la diffusione terrestre in tecnica analogica;

9. per quanto riguarda le infrastrutture via cavo, occorre rilevare che il loro sviluppo in Italia è rimasto finora a uno stato poco più che embrionale. La principale infrastruttura oggi esistente è la rete realizzata da telecom Italia nell'ambito del cd. «Progetto Socrate» a partire dal 1996. Destinata in origine ad un'esecuzione in tempi molto rapidi (Telecom pianificava nel 1996 di raggiungere nel successivo quadriennio una penetrazione nelle famiglie italiane addirittura superiore al 50%), la rete «Socrate» è stata, invece, di fatto abbandonata negli anni successivi: nell'ottobre 2000, secondo i dati forniti da Telecom Italia, erano circa un milione le abitazioni «passate», ovvero collegate al cavo al livello di edificio, ma soltanto 70.000 le abitazioni provviste della terminazione fino all'appartamento. Se, dunque, circa il 5% delle famiglie italiane è potenzialmente in grado di accedere alla televisione via cavo, solo lo 0,3% lo è realmente, e ciò quasi esclusivamente nei maggiori centri urbani, senza un'equa distribuzione sul territorio nazionale. D'altro canto, le amministrazioni comunali di alcune città d'arte, come per esempio Siena, hanno avviato iniziative di valorizzazione delle infrastrutture via cavo esistenti, mentre, nelle maggiori città, operatori alternativi a Telecom Italia stanno posando cavi per trasmissioni a larga banda. Le reti nelle città storiche hanno però al momento dimensioni molto limitate, mentre il passaggio alla operatività commerciale delle reti a larga banda non è prevedibile, su scala significativa, prima del 2003;

10. il numero di famiglie italiane che al dicembre 2000 è in grado di ricevere segnali televisivi inviati via satellite è stimabile intorno ai 2,4 milioni. Le analisi di mercato, svolte da differenti soggetti, divergono su fattori di dettaglio, ma concordano nel valutare in una forchetta compresa fra l'11% e il 13% la quota di famiglie dotate di parabola a fine 2000. Uno studio sullo sviluppo dell'utenza dei programmi televisivi diffusi via satellite e via cavo nel periodo 2000-2006, commissionato dall'Autorità alla società Eurisko e completato nell'aprile 2000, stima a quella data 1,8 milioni di abitazioni dotate di parabola. L'indagine Eurisko comprende, oltre alle analisi di tipo quantitativo, uno studio qualitativo sulla percezione della televisione via satellite da parte del pubblico, sulle motivazioni di acquisto, sugli eventuali fattori ostacolanti. La televisione via cavo e via satellite (i due sistemi trasmissivi sono considerati, a questo livello dell'analisi, in maniera unitaria) ne emerge fortemente connotata come televisione a pagamento, che si caratterizza per un'offerta di programmi molto definita (sport, film) e si distingue nettamente dalla televisione in chiaro. La combinazione tra analisi dei fattori quantitativi e valutazioni dei fattori qualitativi ha originato cinque scenari di sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo, ciascuno dei quali dotato

di una differente velocità evolutiva. Quello cui Eurisko attribuisce una maggiore probabilità di realizzazione prevede nel dicembre 2002 una quota di famiglie collegate pari al 20% del totale e nel dicembre 2003 una quota pari a circa il 24%;

11. ad integrazione dell'analisi Eurisko, gli studi svolti in seno al Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali istituito dell'Autorità e riportati nel libro bianco sulla televisione digitale terrestre, evidenziano che a partire dal 2000 si è sviluppata un'offerta non trascurabile di canali in chiaro via satellite, che è destinata a crescere in funzione dell'incremento del numero di impianti di ricezione presso le singole unità abitative. In Italia esistono circa 24 milioni di abitazioni e oltre il 75% (18 milioni) di esse sono inserite in strutture condominiali, per un totale di circa 750.000 condomini, di cui circa la metà provvisti di un impianto centralizzato. In termini di utenze, gli impianti esistenti consentono a 9,7 milioni di abitazioni di ricevere la televisione analogica e con successivi interventi, dal costo contenuto, consentiranno di ricevere la televisione digitale. In quest'ottica si colloca il comma 13 dell'art. 2-*bis* introdotto dalla legge n. 66/2001 che, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, considera le opere di installazione di nuovi impianti come innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, comma 1, codice civile per le cui deliberazioni si applica la norma di cui all'art. 1136, terzo comma, codice civile;

12. accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, appare opportuno considerare anche la televisione digitale terrestre fra le forme di diffusione rilevanti per la decisione richiesta dall'art. 3, comma 7. Oggi, infatti, la diffusione televisiva si caratterizza, sotto il profilo sistematico, per una bipartizione di fondo. Da un lato, si colloca la trasmissione terrestre in tecnica analogica che si contraddistingue per il fatto di avere una vasta diffusione, di essere consolidata da gran tempo e di operare consumando una risorsa fisica in linea di principio scarsa qual è lo spettro delle frequenze. Dall'altro, si collocano tutti i sistemi di trasmissione (cavo, satellite, digitale terrestre) che non condividono gli elementi ora richiamati: nascono tutti di recente nella storia della televisione, hanno una penetrazione ancora parziale e mostrano problemi di utilizzo di risorse fisiche certamente minori di quelli presenti con la diffusione terrestre analogica. A queste considerazioni di sistema, si aggiungono le correlazioni, nella dinamica di sviluppo, fra le trasmissioni via satellite e via cavo per un verso e la diffusione digitale terrestre per l'altro;

13. a differenza di quanto accade con le trasmissioni via cavo e via satellite, è difficile, allo stato, stimare con metodi empirici la curva di sviluppo della diffusione digitale terrestre. Il nuovo sistema nasce, infatti, sotto l'impulso di una forte volontà politica: non è l'esito di una scelta di investimento effettuata in autonomia dagli imprenditori televisivi, come per esempio nel caso dei sistemi via satellite, ma rappresenta, piuttosto, un'opzione di politica industriale, una svolta di innovazione conseguente a una decisione strategica su scala nazionale volta a spegnere i sistemi di trasmissione in tecnica analogica e a digitalizzare il Paese. Inoltre, non esistono per ora casi di riferimento all'estero: nessun altro Paese ha previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina quanto la fine del 2006 e neppure un passaggio affidato per intero agli attuali concessionari i quali sono tutti (meno uno) operatori in chiaro; negli altri Paesi, infatti, il digitale terrestre parte come complemento e non come sostituzione della trasmissione terrestre analogica e i protagonisti del passaggio sono gli operatori della televisione a pagamento che usano la nuova tecnologia per aggiungere una piattaforma pay a quelle già esistenti (via satellite e via cavo);

14. per costruire una plausibile curva di penetrazione della televisione digitale terrestre in Italia, occorre quindi fare riferimento alle date contenute nella legge n. 66/2001. Al riguardo vanno segnalate almeno tre scadenze: in ordine inverso a quello cronologico, si tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine delle trasmissioni in tecnica analogica; del 25 luglio 2005, data di scadenza delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica; del 20 marzo 2004, quando termina il periodo in cui sono possibili tra concessionari televisivi trasferimenti di impianti o rami di azienda da destinare a trasmissioni terrestri in tecnica digitale. La prima data corrisponde a una situazione in cui tutta la popolazione (100% delle famiglie italiane) sarà in grado di ricevere i segnali digitali; la seconda data corrisponde a una situazione in cui le trasmissioni analogiche saranno giunte a uno stadio residuale ed esercite in proroga per servire una parte minoritaria della popolazione; la terza corrisponde a una situazione in cui gli operatori avranno ormai effettuato cospicui investimenti sia per acquistare impianti e rami di azienda sia per attrezzare siti e postazioni e quindi, per rientrare dei capitali impegnati, sono stimolati a servire quote già rilevanti di popolazione. Alla luce della valenza propriamente politica sottesa all'introduzione della televisione digitale su frequenze terrestri in Italia, per costruirne una plausibile curva di penetrazione, non si può che fare riferimento alla data di arrivo ipotizzata dal legislatore. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2006. Se a tale data corrisponde una situazione in cui tutta la popolazione italiana, e dunque il 100% delle famiglie, sarà in grado di ricevere i segnali digitali, è lecito supporre che a metà del percorso, secondo una previsione di crescita media, considerando un modello di innovazione tecnologica per sostituzione, il numero degli utenti della televisione digitale terrestre dovrebbe avvicinarsi ad un quarto del totale;

15. se si combinano gli scenari di tipo empirico relativi allo sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo con gli scenari derivati dalle previsioni di legge e relativi allo sviluppo della diffusione digitale terrestre, è possibile prevedere che una quota piuttosto cospicua della popolazione italiana potrà, già nel corso del 2003, ricevere segnali televisivi digitali, ovvero accedere a modalità di diffusione televisiva diversa da quella prevalente per via terrestre in tecnica analogica. Dalla combinazione di tali scenari, a metà del 2003 la quota delle famiglie in grado

di accedere a modalità alternative di diffusione televisiva potrà superare un terzo del totale e a metà del 2004 potrà aver superato la metà del totale;

16. per definire il termine di trasferimento delle reti eccedenti, tanto in chiaro quanto in forma codificata, e di trasformazione di una delle emittenti pubbliche, occorre stabilire in via preliminare quale sia la quota di famiglie in grado di accedere ai segnali televisivi diffusi via satellite e via cavo, integrata dalla quota di famiglie in grado di ricevere segnali per via terrestre in tecnica digitale. Tale quota deve rispondere ai requisiti di effettività e congruità fissati dall'art. 3, comma 7, che è richiamato dai commi 6, 9 e 11, che rilevano ai fini di tali interventi. I commi 6 e 11 introducono a favore delle reti eccedenti che devono liberare risorse frequenziali, il principio della continuità operativa, legittimandole a proseguirne l'esercizio, principio che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel parere citato sul piano per la Nuova Rai Tre, specifica ed amplia nel criterio dell'assenza di «carattere punitivo per le imprese». Tali principi devono, tuttavia, rivelarsi compatibili con il fine deconcentrativo che ispira l'art. 3, comma 7, in quanto norma che dà esecuzione alla sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale;

17. al fine di pervenire ad un ragionevole bilanciamento tra la necessità di procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze economiche delle imprese, che non sia elusivo di quanto sancito dalla Corte, la soglia del 50% di popolazione coperta dai sistemi di trasmissione alternativi alla via terrestre analogica (satellite, cavo, digitale terrestre) si profila come un punto di sintesi equilibrato. Da un lato, essa costituisce un traguardo raggiungibile in tempi ravvicinati al quale corrisponde un prevedibile dimezzamento delle risorse acquisibili dalla rete eccedente generalista, che vede ridursi in linea consequenziale la copertura, l'audience e il valore dei contratti pubblicitari. Dall'altro, tale soglia sancisce uno sviluppo adeguato dei sistemi alternativi e, con una copertura ridotta ma presumibilmente concentrata sulle aree più appetibili dal punto di vista pubblicitario, garantisce una continuità operativa e funzionale. Nella combinazione degli scenari richiamati al punto 15, la soglia del 50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre 2003;

18. le valutazioni sin qui esposte in ordine alla determinazione del termine per il trasferimento delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/1997 valgono anche per il trasferimento della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, della medesima legge. La scelta di un termine unico per entrambi i trasferimenti si fonda non solo su quanto espressamente previsto dalla disposizione richiamata, per cui l'esercizio provvisorio della rete deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, ma anche sulla considerazione di procedere ad una valutazione di sistema in vista della redazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Le medesime valutazioni di carattere sistematico valgono anche per la determinazione della data in cui deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In merito l'Autorità condivide pienamente quanto espresso dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in ordine all'esatta coincidenza dei termini di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 3 e alla valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai Tre;

19. poiché tanto gli scenari relativi allo sviluppo dei sistemi satellite e cavo quanto le simulazioni relative alla penetrazione del digitale terrestre contengono assunzioni speculative e ipotesi su comportamenti sociali dipendenti da numerose variabili, possono essere evidenziati, anche prima della data fissata, dei margini di oscillazione significativi rispetto alla quota percentuale prevista. Appare, quindi, opportuno da parte dell'Autorità effettuare in data antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione in modo da controllare se, all'avvicinarsi della data indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette. La verifica viene effettuata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2002, termine entro il quale deve essere, tra l'altro, adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e momento in cui sarà possibile disporre di un quadro di riferimento più certo alla luce del quale effettuare le necessarie valutazioni;

20. se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà essere inferiore al 35% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l'Autorità potrà posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà essere superiore al 45% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo superiore a quanto ipotizzato, l'Autorità potrà anticipare il termine del 31 dicembre 2003;

Udite le relazioni dei commissari dott. Antonio Pilati e dott. Giuseppe Sangiorgi, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. La data stabilita per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9 e 11, della legge n. 249/1997 è il 31 dicembre 2003.

2. L'Autorità, entro il 31 gennaio 2003, si riserva di rivedere il termine di cui al comma 1 secondo i criteri definiti in premessa ai punti 19 e 20.

La presente delibera è notificata alle società Mediaset S.p.a., Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. e Telepiù S.p.a.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei srvizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il presidente: CHELI

01A9345

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 3 agosto 2001, n. **1124669.**

Limitazioni e modalità di intervento per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57.

Alle cooperative interessate

Alla Coopercredito S.p.a.

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale delle cooperative italiane

All'Unione nazionale delle cooperative italiane

Con direttiva del 9 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha fissato le norme per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione ed il rimborso dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Foncooper, istituito ai sensi del Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata direttiva, si riporta nell'allegato *A* l'elenco dei settori sottoposti a limitazioni di intervento dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in base alle condizioni di ammissibilità definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali (nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), fatte salve ulteriori limitazioni o esclusioni contenute nei programmi operativi regionali (POR) e relativi complementi di programmazione, per le regioni dell'obiettivo 1, o nei piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni.

Si riportano nell'allegato *B* le condizioni di tasso, percentuale di intervento e durata del periodo di preammortamento e di ammortamento dei finanziamenti, nelle diverse zone previste dalla vigente carta italiana degli aiuti a finalità regionale.

Roma, 3 agosto 2001

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO *A*

DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI
DALLE VIGENTI NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

A) Siderurgia - Per le seguenti classi sono ammessi, previa notifica, solo investimenti per la protezione dell'ambiente (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L 388 del 28 dicembre 1996).

Classificazione I.S.T.A.T. '91:

13.10 «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese);

27.10 «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)» (tutta la classe) (*).

(*) Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

B) Siderurgia - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: «Inquadramento settori non CECA» - G.U.C.E. C 320 del 13 dicembre 1988).

Classificazione I.S.T.A.T. '91:

27.22.1 «Produzione di tubi senza saldatura» (tutta la categoria);

27.22.2 «Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

C) Cantieristica navale - Per le seguenti categorie gli investimenti sono ammessi previa notifica (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1540 del 29 giugno 1998 - G.U.C.E. L 202 del 18 luglio 1998).

Classificazione I.S.T.A.T. '91:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche», limitatamente a:

costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;

costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea);

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW.

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»:

trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1.

D) Fibre sintetiche - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 96/C94/07 - G.U.C.E. C 94 del 30 marzo 1996 e successiva comunicazione di proroga - G.U.C.E. C 99 del 29 gennaio 1999).

Classificazione ISTAT '91:

24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali» (tutta la classe).

E) Industria automobilistica - Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 Meuro o aiuti lordi pari o superiori a 5 Meuro) (ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 97/C279/01 - G.U.C.E. C 279 del 15 settembre 1997).

Classificazione ISTAT '91:

34.10 «Fabbricazione di autoveicoli», limitatamente a:

fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

fabbricazione di autobus, filobus;

fabbricazione di motori per autoveicoli.

34.20 «Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi»

fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.

34.30 «Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori»:

fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;

fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

F) Industrie alimentari delle bevande e del tabacco - Le seguenti classi e categorie (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento dell'U.E. (FESR) e possono, pertanto, essere ammesse alle sole risorse nazionali, limitatamente agli investimenti indicati (colonna b).

ISTAT '91 colonna a	**Investimenti ammissibili colonna b**
15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione *- la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse* *- la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli* *- la fusione di grassi commestibili di origine animale* *- la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne* **15.11.2** Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione **15.13** Produzione di prodotti a base di carne *- la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* *- la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* *- la produzione di piatti di carne precotti*	**Carne bovina, suina(*) e ovicaprina** 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente; 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alla norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione; (*)Non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.
15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; *- la macellazione di volatili e di conigli* *- la preparazione di carne di volatili e di conigli* *- la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca* **15.12.2** Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione; **15.13** Produzione di prodotti a base di carne *- la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* *- la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* *— la produzione di piatti di carne precotti*	**Carne avicola** 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 3. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;
15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; *- la macellazione di volatili e di conigli* *- la preparazione di carne di volatili e di conigli* *- la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca* **15.12.2** Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione; **15.13** Produzione di prodotti a base di carne *- la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* *- la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* *— la produzione di piatti di carne precotti*	**Carne di struzzo** 1. gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione; 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurne lo stress); 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;

ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
15.31 Lavorazione e conservazione delle patate - *la produzione di patate surgelate precotte* - *la produzione di purè di patate disidratato* - *la produzione di snacks a base di patate* - *la fabbricazione di farina e fecola di patate* - *la sbucciatura industriale delle patate*	**Patate** 1. gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; 2. gli investimenti mirati alla realizzazione adeguamento di piattaforme logistiche; 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000; 4. gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi; 5. gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione;
15.32 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi **15.33** Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - *la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.* - *la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi* - *la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta*	**Ortofrutta** 1. investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; 2. investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche; 3. investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000; 4. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la 5. capacità di trasformazione per prodotti innovativi; 6. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote;
15.41.1 Fabbricazione di olio d'oliva grezzo **15.42.1** Fabbricazione di olio d'oliva raffinato	**Olio d'oliva** 1. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti; 2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione;
15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi - *la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco* - *la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi* - *la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio*	**Oleaginose** 1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto;

ISTAT '91 colonna a	**Investimenti ammissibili** colonna b
15.51.1 Trattamento igienico e confezionamneto di latte pastorizzato e a lunga conservazione - *la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* - *la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* - *la produzione di yogurt* **15.51.2** Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. - *la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno* - *la fabbricazione di latte in polvere* - *la produzione di burro* - *la produzione di formaggio e cagliata* - *la produzione di siero di latte in polvere* - *la produzione di caseina greggia o lattosio*	**Latte e derivati** 1. solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti; 2. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi); 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
15.61.1 Molitura dei cereali: - *produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali* **15.61.2** Altre lavorazioni di semi e granaglie: - *la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso;* - *la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;* - *la fabbricazione di cereali per la prima colazione;* - *la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*	**Cereali e riso** 1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto;
15.71 Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - *la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari*	**Foraggi e mangimi** 1. gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività ell'industria dell'alimentazione zootecnica – ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi - attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 3. gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame;
15.83 Fabbricazione dello zucchero - *la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.* - *la raffinazione dello zucchero* - *la produzione di melassa*	**Zucchero** 1. In conformità all'art. 53 del Regolamento 2038/99 solo ed sclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001). 2. Misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica)
	(*)Regioni : Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

ISTAT '91 colonna a	**Investimenti ammissibili colonna b**
15.89.3 Fabbricazione di altri prodotti alimentari: – *la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite*	**Uova** 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate – *la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.* **15.92** Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - *la produzione di alcol etilico di fermentazione* - *la produzione di alcol etilico rettificato* – *la produzione di lievito alcolico per la panificazione* **15.93.1** Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), sclusi i vini speciali – *la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino* – *la produzione di vino da mosto d'uva concentrato* **15.93.2** Fabbricazione di vini speciali	**Vino ed alcol** 1. nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di sclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti; 2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione dell'impresa;
16 Industria del tabacco – *la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco* – *la fabbricazione di prodotti a base di tabacco* – *la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito*	**Tabacco (*)** 1. investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione 2. investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione; (*)Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

G) Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999.

Estratto dal punto 2.4 dell'allegato III al regolamento n. 2792/1999.

2.4 Trasformazione e commercializzazione:

a) ai fini del presente regolamento, per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale;

b) non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

i) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

ii) il commercio al dettaglio.

Le seguenti classi e categorie sono totalmente escluse dalle agevolazioni:

15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi:

la produzione di oli e grassi animali non commestibili;

l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini;

15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati:

la produzione di oli vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.;

la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione;

15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati;

15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili:

fabbricazione di margarina;

fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);

fabbricazione di grassi da cucina composti;

15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei:

fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;

macinatura umida del granoturco;

fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;

fabbricazione di glutine;

fabbricazione di tapioca;

15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici;

15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;

15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate:

produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sakè;

15.97 - Fabbricazione di malto.

ALLEGATO B

TABELLA CONDIZIONI DI INTERVENTO DEL FONCOOPER

TASSI, PERCENTUALI DI INTERVENTO E DURATE

	TASSI AGEVOLATI	PERCENTUALI MASSIME DI INTERVENTO	DURATE MASSIME DEI FINANZIAMENTI			
	espressi in percentuale del tasso di riferimento per i diversi settori	espresse in rapporto all'ammontare complessivo delle spese ammesse	in caso di progetti comprendenti acquisto o allestimento di aree, costruzione, acquisizione, rinnovo e ampliamento di fabb ricati		in caso di progetti non comprendenti acquisto o allestimento di aree, costruzione, acquisizione, rinnovo e ampliamento di fabb ricati	
ZONE DEL CENTRO-NORD senza deroga ex art. 87.3.c			preammortamento mesi	durata complessiva anni	preammortamento mesi	durata complessiva anni
Medie imprese	65%	70%	18	10	12	8
Piccole imprese	25%	70%	18	10	12	8
ZONE DEL CENTRO-NORD ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c						
Medie imprese	30%	70%	18	10	12	8
Piccole imprese	25%	70%	24	12	12	8
ZONE DEL MEZZOGIORNO obiettivo 1 (comprese zone di Abruzzo e Molise con deroga ex 87.3.c)						
Piccole e Medie imprese	25%	70%	24	12	12	8

01A9370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 agosto 2001

Dollaro USA	0,9108
Yen giapponese	109,56
Corona danese	7,4449
Lira Sterlina	0,63170
Corona svedese	9,3873
Franco svizzero	1,5193
Corona islandese	90,31
Corona norvegese	8,1060
Lev bulgaro	1,9474
Lira cipriota	0,57297
Corona ceca	34,217
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,51
Litas lituano	3,6423
Lat lettone	0,5662
Lira maltese	0,4063
Zloty polacco	3,8379
Leu romeno	27172
Tallero sloveno	219,8396
Corona slovacca	43,251
Lira turca	1343000
Dollaro australiano	1,7180
Dollaro canadese	1,4048
Dollaro di Hong Kong	7,1041
Dollaro neozelandese	2,0806
Dollaro di Singapore	1,5953
Won sudcoreano	1162,18
Rand sudafricano	7,6320

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9527

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651198/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.